

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri. (<i>Urgenza</i>) (1502) . . .	557
PRESIDENTE	557, 558, 559, 561, 564, 565, 566
CARCATERRA, <i>Relatore</i>	557, 558, 559, 562, 564
CAPALOZZA	558, 563, 565
CASERTA	558, 561, 564
LEONE	558, 559, 561, 563, 566
RICCIO	558, 561
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	558, 559, 562, 564, 565
ROCCHETTI	558, 559
MURDAÇA	560
CONCETTI	561, 566
FUMAGALLI	561
FERRANDI	564
BELLONI	564
PERRONE CAPANO	564, 566
CACCURI	564
GULLO	565
TRULLI	565
AMATUCCI	566

Discussione del disegno di legge: Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri. (1502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento dei ruoli della Magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri.

Prego il relatore, onorevole Carcaterra, di riferire.

CARCATERRA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione ministeriale essendo la questione già nota.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Il ruolo organico della magistratura è aumentato di cinquecentottanta posti secondo la tabella A annessa alla presente legge.

Il ruolo organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentato di cinquecento posti secondo la tabella B annessa alla presente legge.

Il ruolo organico degli uscieri giudiziari è aumentato di trecentonovantuno posti secondo la tabella C annessa alla presente legge ».

La seduta comincia alle 9,45.

BUCCIARELLI DUCCI. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

Le tabelle saranno esaminate e votate successivamente.

CAPALOZZA. Io devo proporre tre emendamenti all'articolo 1:

« Al comma primo, sostituire alle parole: 580 posti, le parole: 2000 posti »;

« Al comma secondo, sostituire alle parole: 500 posti, le altre: 2000 posti »;

« Al terzo comma, sostituire alle parole: 391 posti, le altre: 600 posti ».

Gli emendamenti si illustrano da sé, in base a tutti i rilievi che sono stati fatti, sia in sede di discussione del bilancio della giustizia, sia in sede di congressi di magistrati, prima a Firenze e ultimamente a Napoli, in ordine alla necessità di un aumento ulteriore degli organici.

CASERTA. Sono contrario a questi emendamenti per considerazioni di carattere generale. La riforma sostanziale proposta dall'onorevole Capalozza non potrebbe essere altro che una riforma da studiare in sede di riforma giudiziaria. Inoltre il Ministero ha già dovuto lottare col Tesoro per trovare i fondi necessari al nuovo onere; non so come si potrebbe far fronte all'onere assai più grave che importerebbe la proposta dell'onorevole Capalozza.

In proposito, l'onorevole Capalozza dovrebbe dirci quali possono essere i fondi di recupero per queste maggiori spese.

LEONE. Aderisco alle considerazioni del collega Caserta.

CAPALOZZA. Non mi sono potuto preoccupare dei fondi perché l'articolo 5 non contiene alcuna cifra. Secondo me si tratterebbe soltanto di inserire nell'articolo 5, quando sarà il momento, le cifre corrispondenti alle necessità.

RICCIO. Devo ricordare che anche ultimamente, al Congresso dei magistrati di Napoli, nella relazione del procuratore generale Battaglini, si disse che più che aumentare il numero dei magistrati erano necessarie altre cose. Si ebbe quindi un certo pronunciamento contro l'aumento dei ruoli. Ora io dico: manteniamo pure l'aumento dei ruoli proposto, ma non giungiamo alle cifre proposte dall'onorevole Capalozza.

CARCATERRA, *Relatore*. Anche io sono contrario alla proposta Capalozza per i motivi già esposti da altri colleghi, soprattutto per quelli di carattere finanziario.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io sono contrario alla proposta, non solo per ragioni di carattere finan-

ziario, perché ciò significherebbe rimettere in discussione tutto il provvedimento, ma anche per una ragione di fatto: per aspirazione concorde degli interessati, la magistratura deve costituire un corpo rigorosamente selezionato dal punto di vista qualitativo. Ora non c'è da farsi illusioni: l'Italia non può dare ogni anno un numero di magistrati, che abbiano le qualità richieste, superiore a quello che viene contemplato nel disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Capalozza al primo comma dell'articolo 1.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Capalozza al secondo comma dell'articolo 1.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Capalozza al terzo comma dell'articolo 1.

(Non è approvato).

CAPALOZZA. A questo punto devo fare una richiesta: io proporrei l'aumento dei consiglieri di Corte di appello, dei quali vi sarà necessità anche maggiore di quella prevista dal disegno di legge, data l'istituzione dei tribunali di assise. Dove dovrebbe essere inserito questo mio emendamento?

LEONE. Secondo me si tratta di presentare un emendamento in sede di approvazione delle tabelle.

PRESIDENTE. Lo potremo discutere, infatti, quando esamineremo le tabelle.

Essendo stati respinti gli emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

CAPALOZZA. Resta inteso che rimane la possibilità di modificare le tabelle.

PRESIDENTE. Naturalmente, nei limiti del numero complessivo.

Vi è ora un articolo 1-bis proposto dall'onorevole Palazzolo:

« I primi 129 posti di uditore giudiziario saranno conferiti ai candidati risultati idonei, e non inclusi nella graduatoria, del concorso bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949 del Ministro di grazia e giustizia ».

L'onorevole Palazzolo non è presente.

ROCCHETTI. Faccio mio l'articolo aggiuntivo Palazzolo, riservandomi di apportarvi qualche variazione.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8^o NOVEMBRE 1950

LEONE. Mi pare che questo articolo aggiuntivo abbia il carattere di norma transitoria, sarebbe perciò il caso di discuterlo alla fine.

CARCATERRA, *Relatore*. Questo è un problema di carattere generale che investe anche la questione dei concorsi già in atto; riterrei quindi opportuno che la Commissione procedesse con un criterio unico: o la Commissione crederà di usare lo stesso trattamento degli uditori anche alle promozioni dei consiglieri di Appello e dei consiglieri di Cassazione, oppure non sarà di questo avviso, e allora deve essere lasciata da parte anche la questione degli uditori, perché le tre categorie vanno trattate, secondo me, con un criterio unico.

PRÉSIDENTE. Il problema non è stato posto in sede di discussione generale; non possiamo quindi prenderlo in considerazione ora. Vuol dire che la Commissione, se crederà, seguirà un criterio unico di volta in volta.

LEONE. Effettivamente la necessità di armonia fra le tre categorie non implica una determinazione di carattere generale. Vuol dire che, discutendo la questione per la categoria degli uditori, avvertiremo che la soluzione si rifletterà anche sulle altre categorie.

Mi pare, del resto, che quella per gli uditori sia una norma di carattere transitorio. Le questioni che si presentano suscettibili di aggraviamento sono quelle relative alla utilizzazione dei posti di Corte di appello e di Cassazione; siccome viene prima la questione della Corte di appello, in quella sede terremo presente anche la visione generale del problema.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si devono distinguere due problemi: prima quello della utilizzazione dei nuovi posti di ruolo previsti dal disegno di legge; poi quello delle facilitazioni per coloro che hanno raggiunto l'idoneità in altri concorsi e che non sono stati nominati. Questo secondo è un problema di norme transitorie e verrà esaminato poi.

Adesso dobbiamo vedere il modo di utilizzare i posti di ruolo previsti da questo disegno di legge.

PRÉSIDENTE. Rimane allora inteso che l'articolo aggiuntivo Palazzolo sarà esaminato in seguito, avendo il carattere di norma transitoria.

Passiamo all'articolo 2:

« I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati saranno ri-

partiti in parti uguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per il triennio 1951-1953 ».

Su questo articolo abbiamo numerosi emendamenti.

Un primo emendamento è stato presentato dall'onorevole Rocchetti, emendamento sostitutivo totale dell'articolo 2. Esso dice:

« I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Cassazione ed equiparati, saranno ripartiti in parti uguali, a norma delle vigenti disposizioni, quali vacanze previste per il 1950; e quelli aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati, saranno ripartiti in egual modo quali vacanze previste per il biennio 1950-51 ».

Un altro emendamento sostitutivo dell'articolo 2 è stato presentato dall'onorevole Murdaca:

« I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Cassazione ed equiparati saranno ripartiti in parti uguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per l'anno in corso e per il 1951. Egualmente dovrà procedersi nella ripartizione dei posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati ».

Vi è poi un emendamento degli onorevoli Riccio, Leone e Caserta:

« *Sostituire le parole*: per il triennio 1951-1953, *con le altre*: per il triennio 1950-52 ».

LEONE. Vedo che in alcuni emendamenti sono collegati i due problemi della Cassazione e della Corte di Appello. Sarebbe preferibile, a mio avviso, formulare due commi differenti.

PRÉSIDENTE. L'onorevole Rocchetti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

ROCCHETTI. A me pare innanzitutto che la osservazione dell'onorevole Leone possa essere formalmente giustificata; sostanzialmente però non la comprendo. I due problemi sono collegati, in quanto lo spostamento dei consiglieri di Cassazione porta anche ad uno spostamento dei consiglieri di Appello. La questione che si propone con l'articolo 2 è di un'importanza notevole ai fini della disposizione che ci riguarda; importante sia per quanto concerne l'attuale ordinamento giudiziario nella sua impostazione e nella modificazione che si propone nell'articolo 2, sia per quanto concerne lo scopo stesso della legge, che vuole accelerare la possibilità di sistemazione della magistratura attraverso questi posti aumentati.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

Comincio col dire che il Ministero propone una sistemazione diversa dei posti aumentati per la Cassazione e per la Corte di appello. Mentre per la Cassazione dice che bisognerà dare tutti i posti in aumento ai promovibili in questo anno, per i consiglieri di Appello vorrebbe riservare le vacanze previste per il triennio 1951-53. E da tener presente che lo stato attuale dell'Ordinamento giudiziario, così come deriva dal decreto fondamentale del 30 gennaio 1941, n. 12, con le modifiche successive, stabilisce che le vacanze previste per un determinato periodo sono attribuite all'anno; però secondo l'articolo 147 esse si attribuiscono semplicemente allo scrutinio e non al concorso. Successivamente, con decreto legislativo del 3 maggio 1945, questo criterio è stato mutato, non tanto in relazione all'attribuzione dei posti all'anno in corso, quanto al criterio di ripartizione, nel senso che i posti in eccedenza per metà erano riservati al concorso e per metà allo scrutinio. Quindi, secondo l'Ordinamento giudiziario, le vacanze sopravvenienti per qualsiasi motivo, si attribuiscono sempre all'anno, per metà al concorso, per metà allo scrutinio.

Questa disposizione è stata mantenuta nelle leggi successive, fatta eccezione di un caso in cui una certa aliquota si attribuisce ad un concorso anteriore.

È da precisare però che, per quanto riguarda l'attuale Ordinamento giudiziario, le vacanze di cui si parla sono vacanze normali. Una fattispecie diversa, invece, è quella che riguarda l'incremento dei posti derivante da una disposizione legislativa. Quando si è verificata questa disposizione in aumento, si è sempre deciso di conferire questi posti all'anno in corso, e non di riservarli all'anno successivo.

A me pare che, secondo la logica, questo ordine di idee non debba essere mutato, perché, in definitiva, se c'è un'esigenza da rispettare, è quella che i posti che vengono concessi sulla carta siano immediatamente ricoperti. Lo scopo del provvedimento è quello di aumentare i posti necessari per il lavoro ordinario della magistratura, non è quindi il caso di pensare a ricoprire questi posti nei 3 o 4 anni successivi.

Quale ragione muove il Ministero nel formulare questa disposizione? Innanzi tutto comincio col rilevare che il Ministro proponente, per quanto riguarda i consiglieri di Corte di cassazione, stabilisce di attribuire le vacanze all'anno in corso. Questa norma, non stabilita espressamente, si deduce dal fatto che, siccome questo disegno di legge si pre-

sume venga approvato nell'anno, in quest'anno, secondo l'Ordinamento giudiziario, potranno essere occupati i posti. Ma allora, se pensiamo di dare questa applicazione, diciamo senz'altro che le vacanze vengono attribuite al 1950 — appunto quello che io ho messo nel mio emendamento — così rimaniamo nell'ordine di idee del Ministro proponente, solo che veniamo ad essere più chiari.

Il Ministro propone poi che i posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati siano assegnati al triennio 1951-53. Mi pare che la norma non possa essere giustificata neppure con le premesse fatte nella relazione del Ministro. In essa si dice che, siccome ci sarebbero già state molte vacanze in questi ultimi anni, mentre poche se ne prevedono per il prossimo triennio, sarebbe bene assegnare questi posti appunto nel triennio. Senonché, secondo notizie che mi sono pervenute, non è vero che per il 1951 ci sarebbero 13 posti vacanti, bensì 60, e non so quanti per l'anno successivo.

Noi dobbiamo considerare che con questo articolo si intende riformare l'Ordinamento giudiziario, perché secondo l'Ordinamento giudiziario le vacanze si dovrebbero attribuire soltanto all'anno.

MURDACA. Il mio emendamento differisce da quello dell'onorevole Rocchetti nella prima parte, cioè nella distribuzione dei posti di consiglieri di Cassazione. Esso è sostenuto da un criterio di giustizia distributiva. Il Ministero dice che bisogna graduare le vacanze per i consiglieri di Appello, per poter dare modo a tutti i concorrenti di avere uguale possibilità di avvantaggiarsi di questo aumento di organico. Per lo stesso motivo credo che bisognerebbe portare a due anni anche il periodo per la copertura dei posti di consiglieri di Cassazione.

Per la seconda parte del mio emendamento osservo che, nella relazione al disegno di legge, il Ministro dice che i posti che si renderanno vacanti nel 1951 vengono previsti in numero di 13 per le Corti di appello. Viceversa, io ho rilevato che le vacanze previste per il 1951 sono già, fino a questo momento, 57; per il 1952 sono 95; per il 1953 sono 82. Quindi la preoccupazione del Ministero, che si vengano ad avere criteri differenti di valutazione per i magistrati che concorrono nel 1950 o 1951 di fronte a quelli che concorreranno nel 1952 o 1953, mi pare che derivi da un errore di fatto; senza tener conto dei posti che si renderanno vacanti per morte, per anticipato collocamento a riposo, ecc. Chiedo quin-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

di che il mio emendamento venga messo ai voti.

PRESIDENTE. V'è un altro emendamento presentato dall'onorevole Concetti:

« I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati saranno attribuiti, a norma delle disposizioni vigenti, per un terzo alle vacanze previste per l'anno 1951, e per due terzi a quelle previste per l'anno 1952 ».

CONCETTI. Ritengo opportuno, a chiarimento dell'emendamento proposto, significare che diverse considerazioni valgono per i consiglieri di Cassazione e per i consiglieri di Corte di appello. Della prima categoria non si interessa l'emendamento da me proposto. Mi pare che tutti gli emendamenti propongono che si dia un certo lasso di tempo per procedere alla copertura delle vacanze, onde è evidente che si pone anche il problema della priorità e quello della scadenza dei concorsi. Siccome nel 1951 andranno a scadere i concorsi fatti fino al 1935, è necessario che vi sia una certa variazione di attribuzione di queste vacanze. Perciò mi pare che sia opportuno distinguere le due epoche 1951 e 1952; e mi pare altrettanto opportuno che un terzo venga attribuito alle vacanze del 1951, e due terzi alle vacanze del 1952.

RICCIO. Gli stessi argomenti dell'onorevole Rocchetti valgono per il mio emendamento.

CASERTA. Io sono contrario alla prima parte dell'emendamento Rocchetti e favorevole alla seconda, che credo che sia simile all'emendamento presentato dagli onorevoli Riccio e Leone. Non vedo il motivo per cui si debba mantenere solo per i consiglieri di Cassazione l'attribuzione al primo anno. Se c'è un motivo d'urgenza, esso vale per tutti, e non solo per i consiglieri di Cassazione. Perciò, senza guastare quell'armonia che è necessaria, anche i posti di consiglieri di Cassazione devono essere attribuiti al 1950-51, il che darebbe anche la possibilità di una migliore selezione.

Per quanto riguarda i consiglieri di Corte di appello, sono d'accordo con gli argomenti esposti dall'onorevole Rocchetti, anche per un'altra considerazione. Nella relazione del Ministro si accenna che si dovrebbe escludere il 1950 perché si tratterebbe di beneficiare una categoria di magistrati che avrebbero dato cattiva prova, o che sarebbero stati riprovati o che non sarebbero promovibili. Si risponde dagli interessati che tutto ciò non è esatto, perché si tratta di magistrati che hanno parte-

cipato all'ultimo concorso, che sono stati dichiarati idonei e promovibili, e che, se ci fossero stati i posti disponibili fin da allora, sarebbero stati promossi.

FUMAGALLI. Per coprire i nuovi posti che vengono attribuiti ai tribunali, noi assumiamo nuovi elementi: quelli che hanno vinto i concorsi. Per coprire i posti vacanti nelle Corti di appello dobbiamo attingere ai tribunali. Se procediamo contemporaneamente, avverrà che a un dato momento affluiranno ai tribunali una quantità di elementi nuovi, non ancora formati, mentre i tribunali saranno depauperati di un numero non indifferente di giudici, sui quali invece dobbiamo fare assegnamento per la formazione delle reclute. Per non andare incontro a questo gravissimo inconveniente, mi pare necessario che il passaggio dai tribunali alle Corti di appello avvenga gradualmente, per dare modo ai magistrati anziani di sviluppare la loro opera formativa sulle nuove reclute.

LEONE. Devo in parte dissentire dalle osservazioni formulate dall'onorevole Fumagalli. Condivido la preoccupazione che gli fa suggerire una gradualità di passaggio dalle funzioni di tribunale a quelle di Corte di appello. La gradualità vi è del resto in tutti gli emendamenti ed anche nel disegno di legge. Si tratta ora di ben dosare questa gradualità; nessuno chiede che l'intero aumento vada a beneficio del 1950. L'unico divario sta nel *dies a quo*, o meglio nell'*annus a quo*, di questa gradualità; perché, mentre il Governo, per alcune considerazioni rispettabili ma che non condivido, chiede che essa si inizi dall'anno venturo, noi diciamo che per l'ordinamento giudiziario e per ragioni di urgenza, si debba cominciare dal 1950. Il divario è quindi molto modesto. Vorrei aggiungere una mia preoccupazione. Alla Camera abbiamo votato la legge sulle Corti di assise, la quale comporterà l'istituzione di numerosissime sezioni di tribunali di assise, nelle quali occorreranno soprattutto i presidenti. Se ricordiamo la particolare delicatezza del tribunale di assise, in cui tutto sta nelle mani dei due giudici, il presidente e il giudice *a latere*, i quali devono, senza scavalcare l'elemento laico, far sì che questo non cada in eccessi contrastanti con il principio della giustizia e della legge, dobbiamo preoccuparci di trovare magistrati particolarmente idonei a questa funzione, il che ribadisce l'opportunità che il 1950 non resti fuori. Perciò l'unico punto di dissenso è quello di stabilire l'anno di partenza.

C'è anche un argomento di carattere pratico. È notorio che nell'ultimo concorso, come

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

nell'ultimo scrutinio di appello, si prevedeva, da parte degli organi ministeriali, una utilizzazione degli idonei più vasta di quanto è avvenuto. Sopravvenute esigenze di servizio hanno dimostrato che le previsioni erano sbagliate. Ma molti di quelli che erano compresi nella previsione non hanno partecipato neppure al secondo concorso, con loro gravissimo danno personale. Questo non è un argomento che deve influire sulle nostre decisioni, ma se è vero che la legge deve essere anche l'espressione delle esigenze degli interessati, mi pare che non si possa prescindere dalla necessità di ristabilire una posizione di giustizia e di equilibrio.

CARCATERRA, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti e affiderò le mie considerazioni a diversi ordini di motivi. Il primo è di ordine generale. Mi pare che sia veramente inaccettabile un provvedimento del genere di quello che viene proposto dai colleghi Rocchetti, Riccio, Murdaca e Concetti, perché con esso si finisce col giovare a determinate persone che potremmo fin d'ora indicare col nome e cognome. È impossibile che un concorso che si è già esaurito debba giovare di provvedimenti che potrebbero dare l'impressione, anzi la sicurezza, al pubblico che sono stati fatti *ad personam*. Un esperimento simile fu fatto nel 1941 e la opinione pubblica reagì violentemente.

Non voglio dire nulla del concorso già espletatosi quest'anno per la Corte d'appello. Potrei però dire che si tratta di magistrati i quali sono entrati in carriera, nella maggioranza, senza concorso, perché provengono dall'immissione fatta dal Ministro Rocco. Aggiungerò di più: questi consiglieri sono già stati avvantaggiati, perché i posti a concorso erano trenta e sono stati aumentati fino a 86.

Faccio poi un'altra considerazione, che vale per tutti i concorsi del 1950: non è esatto quello che faceva presente l'onorevole Leone, e cioè che i magistrati d'Appello o di Cassazione che hanno fatto il concorso nel 1950 non si avvantaggerebbero di questa legge; se ne avvantaggerebbero i consiglieri d'Appello per i posti che si renderanno vacanti per le promozioni che si faranno in base a questa legge.

Non sono disposto a seguire le considerazioni di ordine giuridico fatte dall'onorevole Rocchetti. Egli dice che l'ordinamento giudiziario prevede che le vacanze siano attribuite all'anno. Questo vale per le vacanze che si verificano secondo le normali previsioni, cioè per la morte, per la promozione o per l'allontanamento dalla carriera. Noi oggi mo-

difichiamo l'ordinamento giudiziario, perché aumentiamo il ruolo organico della magistratura. Si tratta quindi di un caso diverso. Né è pensabile che la norma a cui si riferiva l'onorevole Rocchetti sia una norma costituzionale, per cui tutte le leggi future debbano rispettarla. Noi modifichiamo il ruolo organico della Magistratura; ragioni pratiche e giuridiche vogliono che il legislatore nello stesso momento modifichi e regoli l'ingresso di questi magistrati e non ne attribuisca il numero vacante che va a creare tutto a persone che noi possiamo individuare una per una con nome e cognome fin da ora.

Un'ultima considerazione debbo fare, che si riconnette a quello che ha detto l'onorevole Rocchetti e che serve non per accettare l'emendamento Concetti, ma per avvalorare le osservazioni già fatte. Se noi accettassimo gli emendamenti Rocchetti, Riccio, Murdaca e altri, verremmo ad escludere tutti coloro che provengono da quattro concorsi banditi nel 1931: un numero considerevole di magistrati i quali nel 1952 avrebbero invece un esiguo numero di posti di grado V per la Corte d'appello. Non è opportuno concentrare tutti i benefici su una determinata categoria; accettando gli emendamenti dei colleghi, si danneggerebbe una categoria forse più meritevole delle altre.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono pienamente d'accordo col relatore. Prego gli onorevoli commissari di tener presente che stiamo discutendo un nuovo organico in forza del quale si verificheranno delle vacanze, che non hanno nulla a che vedere con le vacanze ordinarie, per le quali il vigente Ordinamento giudiziario stabilisce differenti criteri. Noi proponiamo un aumento dell'organico in relazione alle esigenze non di un determinato momento, ma, in generale, dell'esercizio della funzione giudiziaria. È chiaro quindi che nella assegnazione delle vacanze si debba seguire un criterio che prescinda completamente da naturali e comprensibili aspirazioni di carattere personale. Ora, se noi approvassimo una norma, secondo la quale, sia pure in parte, taluni dei nuovi posti che la legge prevede come aumento di organico della magistratura, venissero assegnati per l'anno in corso, noi, per venire incontro a naturali desideri di determinate persone, approveremmo una disposizione assolutamente ingiusta. A parte che si tratterebbe di una promozione per legge, il che non mi pare che sia desiderabile da nessuno; a parte che approveremmo una disposizione di carattere anticostituzionale, perché sarebbe una legge

che si riferirebbe a determinate persone e costituirebbe quindi un arbitrio del legislatore; a parte tutto questo, faremmo soprattutto un provvedimento ingiusto, perché, per tener conto delle aspirazioni di determinate persone, non terremmo conto delle altrettanto legittime aspirazioni di coloro che, per una ragione o per un'altra, non sono stati dichiarati promossi in questo concorso o che non si sono presentati a questo concorso e si presenteranno ai successivi e che hanno uguale diritto alla tutela dei loro legittimi interessi.

Sono contrario a tutti gli emendamenti. Forse un solo emendamento potrebbe essere preso in considerazione, quello presentato dall'onorevole Concetti, il quale propone che dei 90 nuovi posti in organico per la Corte d'appello, un terzo venga attribuito alle vacanze del 1951 e due terzi alle vacanze del 1952. E ciò perché nel 1952 maturerà l'anzianità necessaria per la promozione alla Corte d'appello di magistrati che sono stati promossi nel 1935, provenienti da quattro concorsi, mentre dal 1935 al 1938 non ci sono stati concorsi e promozioni. Però, anche in relazione all'emendamento Concetti, prescindendo da quelle che sono le legittime e personali aspirazioni degli interessati e guardando soltanto allo interesse della giustizia, noi diciamo che è più opportuno distribuire i posti tra il 1952 e il 1953, perché ci possono essere delle maturazioni di merito che si verifichino nel 1953 e non nel 1952. Insomma, quello che ci interessa è la più razionale e imparziale suddivisione dei posti tra tutti i possibili interessati, senza escludere e senza favorire nessuno.

CAPALOZZA. Per dichiarazione di voto. Il mio gruppo voterà a favore degli emendamenti Murdaca e Rocchetti, per le considerazioni fatte dai presentatori e dall'onorevole Leone.

LEONE. Per dichiarazione di voto. Desidererei che su questo punto si assumesse una linea di estrema coerenza da parte anche del relatore e del Governo. Respingiamo l'allusione che si voglia provvedere per legge a delle promozioni di carattere personale. Ci dicano il Governo e il relatore perché per la Cassazione, sia pure per motivi obbiettivi della cui fondatezza e sincerità non oso dubitare, si è stabilita una norma, riferentesi alla legge sull'ordinamento giudiziario, per cui saranno immediatamente promossi 26 consiglieri di Corte d'appello, i cui 26 nomi potremmo fare anche ora. La taccia quindi di voler provvedere per legge a promozioni si potrebbe ritorcere,

Dichiaro che voterò l'emendamento Rocchetti e l'emendamento Riccio — che è anche mio — perché non si tratta di norme intese a favorire determinati individui, ma di norme ispirate alla stessa linea di condotta seguita dal Governo per la Cassazione.

Voterò a favore, anche perché ritengo che il problema dell'organico della Magistratura o esiste ed è attuale, e allora non si può diluire nel tempo; o non esiste, e allora è inutile l'intera legge. Io sono per le impostazioni chiare. In questo momento in cui il Governo mira a risolvere — e delle sue oneste intenzioni non dubito — uno degli aspetti del problema giudiziario italiano segnalato tante volte in Parlamento, quello della deficienza degli organici, voler diluire nel tempo le vacanze mi sembra significhi non voler risolvere il problema. Se seguiamo il disegno di legge, non nel 1951 si utilizzeranno 30 posti di consigliere di Appello, ma in concreto nel 1952, perché tra scrutinio e concorso s'impiegherà l'intero anno. Quindi i primi 30 consiglieri d'Appello entreranno in funzione nel 1952. Nel 1953 entreranno in funzione i successivi 30, nel 1954 gli altri 30. Se accogliessimo l'emendamento Concetti, per il quale l'onorevole Sottosegretario ha mostrato per lo meno una subordinata preferenza, avremmo i primi 30 posti occupati nel 1952, gli altri 60 nel 1953.

Ora, ci sono o non ci sono le pressanti esigenze della Magistratura? Riteniamo che occorrono, oggi come oggi, 90 nuovi posti di consiglieri d'Appello? Se occorrono, cambiate anche il congegno, ma non potete dire che essi occorrono, però le assegnazioni si faranno poi.

Un'ultima osservazione: questo disegno di legge rappresenta una nuova regolamentazione del personale giudiziario, regolamentazione però di carattere transitorio, perché, come ha annunciato il Governo anche nel recente congresso dei magistrati, è prossima la presentazione della legge sull'Ordinamento giudiziario. In quella sede, si rivedranno i quadri del personale giudiziario. Se questo disegno di legge mira a risolvere i problemi più urgenti relativi al personale, mi sembra che significherebbe tradire le esigenze della legge e soprattutto l'aspettativa non tanto degli interessati — che passano in seconda linea nelle nostre considerazioni — ma di tutto il paese, che è interessato all'amministrazione della giustizia, il voler diluire nel tempo la copertura dei posti vacanti di consigliere di Appello.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

Ritengo perciò che, superati i piccoli dissensi, si debba tornare alla linea ispiratrice del disegno di legge. Al Governo che dice: « Mi urgono i consiglieri di Cassazione »; io rispondo: « Urgono anche i consiglieri d'Appello, specie per la legge sulle Corti d'assise, per la quale abbiamo rimandato implicitamente o esplicitamente a questa legge ».

Ora, specialmente di fronte al grandioso esperimento che si tenta dei tribunali di Assise, mi pare che significherebbe chiudere gli occhi alla realtà non riconoscendo l'urgenza della copertura dei posti vacanti di Corte di appello. Pertanto, pur rispettando le considerazioni espresse del relatore e dal Governo, che non condivido, dichiaro che voterò a favore degli emendamenti.

FERRANDI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento Murdaca, in quanto le ragioni che militano per la graduazione nella immissione dei consiglieri di Appello valgono ancora di più per i consiglieri di Cassazione. Non si comprende invero perché si ritenga più urgente la copertura dei nuovi posti presso la Cassazione anziché quelli presso la Corte di appello.

BELLONI. Voterò a favore dell'emendamento Leone-Riccio perché sono d'accordo con le considerazioni svolte dall'onorevole Leone.

CARCATERRA, *Relatore*. Debbo osservare che per la Cassazione il problema è molto più urgente che per la Corte d'appello.

Il lavoro della Cassazione è veramente enorme. Ricordo che nel dicembre del 1949 la Cassazione civile aveva 4820 ricorsi pendenti e nel gennaio 1950 più di 6000. La Cassazione penale nel dicembre 1949 aveva 20.528 ricorsi pendenti e nel gennaio 1950, 21.463. Non vedrei ad ogni modo male un emendamento che pareggiasse la condizione dei consiglieri di Cassazione a quelli d'Appello.

Per quanto riguarda il tempo a cui si riferisce l'onorevole Leone, debbo dire che, se anche volessimo far presto, ci troveremmo sempre di fronte all'articolo 4. In esso si dice che il Governo dovrà provvedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione dei ruoli organici. Perciò, anche volendo accogliere gli emendamenti proposti, non potremmo vedere la legge in attuazione prima dell'aprile 1951, quando cioè il concorso del 1950 sarà già morto e seppellito.

CASERTA. Rimango fermo nella mia opinione. Si dice che il grave lavoro rende urgente l'incremento dei posti della Cassazione. Domando all'onorevole Carcaterra se sa quale sia il lavoro in questo momento delle Corti

d'appello. Io ho presentato un emendamento all'emendamento Rocchetti per quanto riguarda i consiglieri di Cassazione.

PRESIDENTE. L'emendamento di cui parla non è pervenuto alla Presidenza.

PERRONE CAPANO. Per dichiarazione di voto; condivido gli argomenti portati dall'onorevole Leone.

CACCURI. Dichiaro che voterò in favore dell'emendamento Rocchetti.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla incostituzionalità degli emendamenti proposti per quanto riguarda l'utilizzazione, sia pure parziale, delle vacanze con coloro che sono già in graduatoria.

Per quanto riguarda in particolare le osservazioni fatte dall'onorevole Leone, circa la contraddittorietà del provvedimento, in quanto suggerirebbe due pesi e due misure — nel senso di distribuire nel triennio 1951-53 i nuovi posti assegnati ai consiglieri di Appello, e di assegnare alle vacanze nell'anno i nuovi posti di consigliere di Cassazione — mi permetto di rilevare che questa osservazione non è affatto fondata, perché il disegno di legge non parla di vacanze nel 1950 e questo disegno di legge, nella migliore delle ipotesi, non andrà in vigore prima del principio del nuovo anno.

Per quanto riguarda i consiglieri di Cassazione, si rivelano esigenze del tutto particolari, perché, se un disservizio si manifesta nell'attività giurisdizionale, ciò avviene specialmente per il cumulo di lavoro che incombe sulla Cassazione, dove ci sono migliaia e migliaia di ricorsi pendenti e arretrati. Faccio osservare che alla Cassazione, per questa particolare esigenza, sono stati già applicati numerosi consiglieri d'Appello.

Per la Cassazione vi sono dunque esigenze tutte particolari. Ciò nonostante, se la Commissione crede di adottare per i consiglieri di Cassazione lo stesso criterio adottato per i consiglieri d'Appello, e quindi distribuire i nuovi posti fra il 1951 e il 1952, io sono perfettamente d'accordo, in conformità a quei principi di giustizia a cui ho accennato.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere alla votazione degli emendamenti proposti. Quello che più si allontana dal testo dell'articolo 2 del disegno di legge sia perché prevede espressamente il problema della ripartizione dei posti per consigliere di Cassazione, sia in relazione alla ripartizione dei posti di consigliere d'Appello ed equiparati, è quello dell'onorevole Murdaca. Se dovesse essere appro-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

vato questo emendamento gli altri rimarrebbero assorbiti.

Pongo quindi in votazione l'emendamento Murdaca di cui ho, poc'anzi, dato lettura.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando all'onorevole Murdaca se è disposto ad accettare questo emendamento all'emendamento: dove si dice « per l'anno in corso e per il 1951 », sostituire: « per il 1951 e 1952 ».

GULLO. Questa proposta viene fatta un po' *ab irato*; ma come tutte le cose fatte *ab irato*, produce questo risultato: che fa cadere di peso tutte le osservazioni del Sottosegretario sulla grande urgenza di coprire i posti in Cassazione in confronto di quelli in Appello.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io rimango al testo del disegno di legge e solo in via subordinata, per esigenze di giustizia e di equa distribuzione e per evitare qualsiasi considerazione di ordine diverso, se dovesse essere posto in votazione l'emendamento Murdaca, proporrei l'emendamento che ho suggerito.

CAPALOZZA. Non affronterò la questione di merito, ma mi sembra che, per regolamento, non sia più possibile presentare un nuovo emendamento poiché si è già in sede di votazione.

PRESIDENTE. Il rilievo dell'onorevole Capalozza è esatto. È in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Murdaca così formulato:

« I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Cassazione ed equiparati, saranno ripartiti in parti eguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per l'anno in corso e per il 1951.

« Egualmente dovrà procedersi nella ripartizione dei posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati ».

(È approvato).

Con l'approvazione dell'emendamento Murdaca che sostituisce l'articolo 2, gli altri emendamenti rimangono assorbiti.

Passiamo all'articolo 3:

« I posti che risultano disponibili nella prima attuazione della presente legge nel ruolo degli uscieri giudiziari saranno conferiti, per una volta tanto, mediante concorso riservato, per metà, al personale non di ruolo, compreso quello assunto ai sensi del regio decreto 7 marzo 1938, n. 305, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, e, per l'altra metà, al personale di 4^a cate-

goria a contratto alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa italiana.

« Al conferimento dei posti anzidetti si provvederà con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ammissione nel ruolo degli uscieri giudiziari, prescindendo dai limiti normali di età purché gli aspiranti non abbiano superato l'età di 45 anni alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto del numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e degli uscieri che vi sono attualmente addetti e del numero degli affari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Alla spesa derivante dalla presente legge valutata in milioni sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge contenente il provvedimento di variazioni allo stato di previsione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1950-1951 (..... provvedimento) ».

Questo articolo è sospeso, in attesa della nota di variazione di bilancio.

Abbiamo ancora l'articolo aggiuntivo Palazzolo modificato dall'onorevole Rocchetti. Ne do lettura:

« Nella prima attuazione della presente legge il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad assegnare ai concorrenti idonei del concorso per uditore giudiziario, bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima ».

« Gli onorevoli proponenti non sono presenti. TRULLI. Faccio mio l'emendamento. »

PRESIDENTE. All'articolo aggiuntivo Palazzolo-Rocchetti vi è un emendamento dell'onorevole Leone che propone di aggiungere:

« che abbiano conseguito la votazione di 97 e 96 ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Poiché la Commissione non

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1950

può esaurire oggi l'esame di questo disegno di legge e procedere alla sua approvazione, in quanto resta sospeso l'articolo 5, propongo che si sospenda la discussione anche su questo argomento e si rinvii alla prossima seduta.

PERRONE CAPANO. È opportuno concludere oggi il dibattito e la votazione.

LEONE. Sono favorevole alla richiesta sospensiva del Governo.

L'inserimento di tutti gli idonei è cosa molto delicata e merita ponderazione. Forse significherebbe svalutare un po' la magistratura, proprio nel momento in cui vogliamo conferirle maggiore prestigio. D'altra parte, non mi pare che sia giusto escludere dei giovani che hanno dato così buona prova.

Il Sottosegretario probabilmente non aveva cognizione di questo emendamento, quindi credo che sia un atto di collaborazione reciproca non opporci al rinvio. Insisto perché

frattanto si risolvano tutte le altre questioni, comprese le tabelle, lasciando in sospeso il problema degli uditori e l'articolo 5.

PRESIDENTE. Anche in relazione alle tabelle ci sono emendamenti.

CONCETTI. Faccio appello al regolamento, osservando che, essendo stato presentato un emendamento non conosciuto né dalla Commissione né dal Governo, è necessario il rinvio della discussione.

AMATUCCI. Io aderisco alla sospensione di tutta la discussione e al rinvio.

PRESIDENTE. La discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta, in relazione alla proposta del Governo.

La seduta termina alle 11,30.